

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6301 del 24/11/2017
Oggetto	D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA MONTANARI GIULIO & C. SRL (IMP. V. BULGARI AN. 39/A) MODENA. Rif. Prot. n. 79529/2017/62 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 16719/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6522 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
MODIFICA NON SOSTANZIALE.
DITTA MONTANARI GIULIO & C. SRL (IMP. V. BULGARI AN. 39/A) MODENA.
Rif. Prot. n. 79529/2017/62 SUAP del Comune di Modena.
Rif. Prat. n. 16719/2017 ARPAE SINADOC.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre “.....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13/2015 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della L.R. 13/2015, sono definite le modifiche istituzionali e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono assegnati numerosi compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16), prima delegati alle Province.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Spetta ad ARPAE-MODENA Distretto territorialmente competente e ARPAE Sezione Provinciale di Modena effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta MONTANARI GIULIO & C. SRL, con sede legale nel comune di Modena, V. Bulgaria 39/A, ha presentato, allo Sportello Unico Comunale in data 28/03/2011, pervenuta alla Provincia di Modena in data 20/05/2011, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, punto 8, del D.Lgs 152/2006, relativa agli impianti da modificare nel comune di Modena, V. Bulgaria 39/A, integrata con la documentazione pervenuta in data 14.9.2011, assunta agli atti con prot. n. 82591/8.7.8 del 15/9/2011;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di componenti per ascensori e montacarichi;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del Comune di Modena, prot. n. 42840 del 11/04/2011, in relazione agli aspetti urbanistici;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Urbano, come da istruttoria tecnica prot. n. 16026 del 24/10/2011, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

A seguito della domanda di cui sopra è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 478 del 28/11/2011, per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16-21;
- il seguente consumo di materie prime:

- detergente per lavapezzi	1.000	l/anno
- passivante per lavapezzi	208	l/anno
- olio emulsionabile	24	t/anno
- prodotti vernicianti (smalti e fondi)	24,74	t/anno
- diluenti	4,50	t/anno

La ditta MONTANARI GIULIO & C. SRL, ha presentato allo Sportello Unico Comunale in data 23/5/2017, pervenuta alla Scrivente Agenzia in data 26/5/2017, comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 269, c. 8) del D.Lgs 152/2006.

Dalla documentazione pervenuta risulta l'intenzione di utilizzare una maggiore quantità di solventi rispetto a quanto attualmente autorizzato;

Si giudica la modifica di cui sopra non sostanziale (aumento consumo solvente <25%), ma si ritiene, tuttavia, necessario procedere all'aggiornamento della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, modificando i valori autorizzati di Capacità Nominale di solvente contenuto nei prodotti vernicianti, di Consumo Massimo Teorico di Solvente e di Emissione Totale Annua Teorica;

Il competente Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera di ARPAE-SAC di Modena ha redatto la propria istruttoria tecnica in data 5/7/2017;

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, punto 8), del D.Lgs. 152/06, già rilasciata alla Ditta MONTANARI GIULIO & C. SRL per gli impianti ubicati in comune di Modena, V. Bulgaria 39/A, provincia di Modena, come di seguito specificato.

Per effetto della citata modifica non sostanziale risultano i seguenti valori:

VALORE LIMITE DI EMISSIONE DIFFUSA di COV: 25% di input di solvente

Capacità Nominale:	57,18	kg COV /giorno
Consumo Massimo Teorico di Solvente:	12,580	t COV/anno
Emissione Totale Teorica Annua:	7,091	t COV/anno
Emissione Convogliata Teorica Annua:	3,946	t COV/anno
Emissione Diffusa Teorica Annua:	3,145	t COV/anno

Sulla base di quanto sopra, le emissioni in atmosfera autorizzate risultano essere le seguenti, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - N. 13 CALATE MACCHINE UTENSILI + 1 LAVAPEZZI

portata massima	20.000	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	18	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	1	mg/Nmc
Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - N. 18 CALATE MACCHINE UTENSILI + 1 LAVAPEZZI

portata massima	25.000	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	18	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	1	mg/Nmc
Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - N. 12 CALATE MACCHINE UTENSILI

portata massima	16.000	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	18	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - LAVATRICE

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - LINEA DI VERNICIATURA (rotoconcentratore)

portata massima	60.000	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	13	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione:

-ABBATTITORE AD UMIDO A VELO D'ACQUA

-FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

-FILTRO A PANNELLI

-IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A ZEOLITI CON RIGENERAZIONE TERMICA CONTINUA E
COMBUSTIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - LINEA DI VERNICIATURA

(ossidatore termico rigenerativo del rotoconcentratore)

portata massima	7.500	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	13	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: COMBUSTORE TERMICO RIGENERATIVO A TRIPLO EFFETTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - BY-PASS ESSICCATORE (emergenza)

portata massima	4.200	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - BY-PASS CABINA DI VERNICIATURA (emergenza)

portata massima	23.900	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - BY-PASS CABINA DI VERNICIATURA (emergenza)

portata massima	19.700	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - BY-PASS CABINA DI VERNICIATURA (emergenza)

portata massima	19.700	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m

PUNTI DI EMISSIONE DA N. 16 A 21 – BRUCIATORI VARI

Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo.

Deve essere esclusa ogni possibilità di comando manuale dei by-pass sulle cabine di verniciatura, che possono essere aperti solo con strumentazione automatica in caso di blocco impianto; in tal caso l'attività di verniciatura, nelle relative cabine, deve essere sospesa immediatamente e fino al ripristino del normale funzionamento delle emissioni n. 10 e 11;

Durante le fasi di avviamento e fermata del rotoconcentratore e del combustore, non deve essere effettuata alcuna attività di verniciatura. In fase di fermata l'ossidatore deve essere mantenuto ad una temperatura non inferiore a 600 °C, fino al completo desorbimento della ruota del rotoconcentratore.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE e al Sindaco, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello F" .

Qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario segnalate dai competenti organi controllo, la Ditta sarà tenuta ad installare una idonea camera di compensazione a presidio dell'ossidatore.

Periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Ossidatore termico rigenerativo:

- Misuratore con registrazione della temperatura in camera di combustione.

- Sistema di verifica e registrazione dei tempi di scambio delle valvole di inversione.

- I sistemi di registrazione devono funzionare in modo continuo (anche durante le fermate degli impianti di abbattimento) ad esclusione dei periodi di ferie;

- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;

- Le registrazioni devono essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti

della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 (*) UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*) UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (*) (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
---------------	--

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per le emissioni n. 6, 7, 8 e 9;
- trimestrale per le emissioni n. 10 e 11.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

il Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 478 del 28/11/2011 alla ditta MONTANARI GIULIO & C. SRL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Modena, V. Bulgaria n. 39;

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 22/5/2023. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE – S.A.C. DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.